

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Sunto di petizione — Congedi — Seguito della discussione sulla Tariffa Notarile — Proposta della Commissione sull'articolo quinto stato sospeso — Dichiarazioni del Guardasigilli — Approvazione della proposta e dell'articolo — Osservazioni del Senatore Miraglia sull'art. 7 — Resoconto del Relatore in ordine all'emendamento Farina — Riserve del Guardasigilli — Dichiarazioni del Senatore Farina — Proposta del Senatore Chiesi pel ripristinamento dell'art. 7 Ministeriale — Osservazioni del Senatore Arrivabene in favore della proposta della Commissione — Nuove dichiarazioni del Guardasigilli, del Relatore e del Senatore Farina — Reiezione dell'emendamento Farina — Mozione d'ordine del Senatore Lauzi — Il Senatore Chiesi insiste nella sua proposta — Avvertenza del Senatore Alfieri — Spiegazioni del Guardasigilli — Ripresa della proposta del quinto dal Senatore Lauzi — Reiezione della proposta Chiesi — Approvazione della proposta Lauzi e dell'art. 7 e 8. Proposta della Commissione all'art. 9 — Proposta soppressiva del Senatore Farina — Osservazione del Senatore Lauzi cui rispondono il Relatore e il Guardasigilli — Schiarimenti del Senatore Miraglia — Nuove obiezioni dei Senatori Farina e Musio — Replica del Relatore — Reiezione del primo comma dell'articolo della Commissione — Sospensione dell'art. 9 — Emendamento del Senatore Sanseverino all'art. 10 — Schiarimento del Senatore Marsili — Approvazione degli articoli 10, 11, 12, 13, 14. — Aggiunta del Senatore Miraglia all'art. 16 appoggiata — Sospensione dell'articolo — Approvazione dell'art. 17 — Osservazioni del Senatore Amari prof. e Tecchio all'articolo 18 cui rispondono il Relatore e il Senatore Musio — Approvazione dell'art. 18 — Ripresa dell'art. 13 stata sospesa — Opposizioni all'aggiunta del Senatore Miraglia e del Senatore Musio — Risposta del Senatore Miraglia — Obiezioni del Guardasigilli — Schiarimento del Senatore Miraglia e ritiro dell'aggiunta — Approvazione dell'art. 15.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizione: N. 4161. Corso cav. Ippolito, direttore del Giornale dei Notari e regio Notaio esercente in Firenze, domanda che piaccia al Senato di mantenere i diritti accordati dalla tariffa del progetto ministeriale come onorari notarili per gli atti di autenticazione delle scritture private. I signori Senatori Scelopis, Guardabassi, Correalo, Gallotti e Malvezzi chiedono un mese di congedo che viene loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

Presidente. Era stato sospeso l'articolo 5 della tariffa perchè si introducesse qualche variazione nel modo di esprimere la graduatoria degli onorari secondo la importanza del documento. Quindi domando alla Commissione quale nuova dizione propone.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Ecco come la Commissione vorrebbe formulato l'articolo 5.

Lascia intatta la prima parte. ... e Presidenté. Cioè fino alle parole lire 500. ... Senatore Poggi, Relatore. Precisamente. ... Se eccede le L. 500, ma non le L. 1000, son dovute oltre le L. 5 altre L. 8, in tutto L. 8. ... Se eccede le L. 1000, ma non le 5000, oltre le L. 8, son dovute per ogni cento lire di aumento, centesimi 50. ... Se eccede le L. 5000, ma non le 10,000, oltre le L. 8, e il precedente aumento progressivo sino a L. 5,000, son dovuti per ogni 100 lire, centesimi 30. ... Se eccede le L. 10,000, ma non le 20,000, oltre le L. 8, e i precedenti due aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, son dovute per ogni 100 lire, centesimi 25. ... Se eccede le L. 20,000, ma non le 100,000, oltre le L. 8, e i precedenti tre aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, son dovuti per ogni 100 lire, centesimi 15.

Da L. 100,000 in su, oltre lire 8, e i precedenti quattro aumenti progressivi nelle proporzioni suddette, sono dovuti per ogni 100 lire centesimi 10, ma il totale non potrà eccedere le L. 500.

Presidente. Il signor Ministro accetta?

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. È necessario che io faccia una dichiarazione al Senato, ripetendo

in certo modo quello che fino da ieri disse il Relatore della Commissione.

Se noi vogliamo entrare in una troppo minuta analisi della tariffa, e farci troppo sedurre dall'idea di migliorarla con frequenti modificazioni a quelle disposizioni, che non palesano a colpo d'occhio la ragione da cui sono state determinate, possiamo agevolmente riuscire a guastarne l'economia ed a preparare seri inconvenienti senza volerlo, perchè spesso, dirò francamente, il Ministro e la Commissione, mancanti di certe nozioni speciali e tecniche, non saprebbero veramente se qualche modificazione debba per avventura essere accettata, sebbene in sostanza le loro proposte contenute nel progetto in esame fossero ragionevoli ed anzi indispensabili. Questa tariffa è tutto un sistema studiato ripetutamente ed accuratamente da persone tecniche, da persone capaci, da persone che conoscevano bene la materia, e non solamente è stato studiato questo sistema dal Ministero, ma anche dalla Commissione e poi dalla Commissione insieme al Ministro, e quindi dalla Commissione con due delegati che io ho mandato per intendersi con essa.

In questo lungo esame della materia si è rilevato che in Toscana gli onorari erano bassissimi; nelle antiche province non così scarsi come in Toscana ma pure bassi, nelle province meridionali, in proporzioni meno sfavorevoli al Notaio che nelle antiche province e nella Toscana, ma sufficientemente bassi; invece nei ducati di Modena e di Parma erano alti, nelle Romagne altissimi, e nel Lombardo Veneto press' a poco nella stessa guisa.

Dunque, come comprenderà il Senato, coloro che si sono applicati a trovare un sistema unico, come era da farsi nelle circostanze attuali, hanno preso una via di mezzo, ed hanno tenuto conto di un fatto sostanzialissimo, quello cioè della riforma del Codice civile. Infatti, per esempio, nelle antiche provincie, gli onorari erano bassi; e sapete perchè? Perchè tutto bisognava fare con atto pubblico. Ora, invece gli atti pubblici per il nuovo Codice, si può dire che siano necessari in due soli casi, pel contratto matrimoniale e per le donazioni; tutto il resto si può fare con atto privato.

Ora, se voi arrivaste a diminuire di molto la tassa per l'autenticazione delle firme, non vi saranno più atti pubblici salvo nei rari casi che siano indispensabili, e tutto si farà con atto privato; il quale con l'autenticazione viene quasi ad essere atto pubblico. Specialmente rispetto ai terzi, l'autenticazione produce un effetto importantissimo, perchè permette che la scrittura privata sia trascritta, e così abbia efficacia, non solo fra coloro che l'hanno stipulata, ma anche in relazione ai terzi. Tenuto conto dell'importanza dell'autentica, si è creduto che la tassa che si è stabilita in quest'articolo, sia più che mite, relativamente agli effetti che produce. Sicchè se mai cominciamo ora a voler stabilire un'altra tariffa, io credo, che veramente non facciamo atto di grande giustizia. Se quando si

fanno contratti innanzi al Notaio, si tiene conto del valore nel determinare l'onorario; se a misura dell'ammontare di esso, noi concediamo un onorario maggiore o minore, progressivo e proporzionale, non bisogna tenere un altro sistema rispetto all'autentica, mentre questa produce precisamente gli stessi effetti e la stessa responsabilità del Notaio, che l'atto formale medesimo. Io mi indurrei piuttosto ad accettare la riduzione al quarto o, in ultimo ed estremo caso, anche al quinto della tariffa degli onorari, quando si tratta di autenticazione di firme; ma non vorrei che menomamente si cangiasse il sistema, che è affatto conforme a quello dei due articoli precedenti già votati dal Senato, ed a quello al quale è informata tutta la tariffa. Al quale proposito non posso fare a meno di pregare il Senato di voler seriamente considerare se crede che, come già ho innanzi accennato, sia possibile ad ogni passo far delle modificazioni, delle varianti, degli emendamenti, sui quali forse né il Ministero né la Commissione sarebbero al caso di rispondere, dicendo la vera ragione, e spiegando i veri motivi delle proposte contenute nel progetto Ministeriale, motivi riposti in certe peculiarissime condizioni di fatto, in certe tradizioni, in certe abitudini, in certi speciali riguardi che possono conoscersi quasi esclusivamente da coloro che ne hanno lunga pratica ed esperienza. Il Ministero e la Commissione possono solo delineare i principii generali, il sistema dal quale sono partiti per presentare alle deliberazioni del Senato la tariffa in discussione.

**Presidente.** Faccio asservare al signor Ministro che la questione ora si aggirava non sull'art. 7, ma sulla dicitura del 5.

Quindi si risolverà prima la questione relativa all'articolo 5, e poi si passerà al 7. È su questo articolo quinto che ha domandato la parola il Senatore Miraglia?

**Senatore Miraglia.** No, l'ho domandata sopra l'articolo settimo.

**Presidente.** Qui si tratta della dicitura dell'articolo quinto: era nato il dubbio sollevato da alcuni Senatori i quali facevano osservare che, stando all'articolo, si veniva a pagare meno per una somma maggiore che per una minore.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando scusa al Senato se ho inteso sì, parlasse sopra l'articolo 7°. Sul quinto non avrei nulla da dire, perchè non vi è che un semplice cambiamento di redazione e perciò accetto la proposta fatta dalla Commissione per la forma, che ha creduto dare a questo articolo quinto.

Le poche parole che ho avuto l'onore di rassegnare al Senato valgano anticipatamente per l'articolo 7°. Il Relatore mi fece cenno solo della proposta che intendeva fare al Senato sull'articolo 7°, e quindi io credeva che si trattasse di questo articolo ed ho detta la mia opinione.

**Presidente.** Leggo ancora la nuova dicitura di questo articolo 5: la prima parte resta ferma fino dove dice « è dovuto l'onorario di lire 5 » il rimanente è formulato nei termini espressi dall'on. Relatore.

(Vedi sopra.)

Poi viene l'ultimo comma:

« Per gli atti di permuta gli onorari anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili, permutata che ha maggior valore. »

Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 5 modificato come si è sopra riferito.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Ora viene l'art. 7°.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Miraglia. Tutto ciò che ha detto l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia si accosta in parte al sistema che io ebbi l'onore di accennare.

Sarebbe un lavoro ingrato quello di penetrare in queste particolari cifre delle tariffe, perchè il Ministro, la Commissione ed i Delegati del Ministero non hanno risparmiato cura per conciliare tante tariffe opposte che vigevano nei vari Stati del Regno d'Italia; e se presi la parola fu unicamente per ciò che riguarda la autenticazione delle scritture private, ciò fu per l'esperienza che ho degli affari, e dei richiami che si son fatti.

Cosa diversa è la compilazione di un atto autentico dall'autenticazione di una firma; poichè il Notaro che assume responsabilità quando fa un atto, quando autentica una firma non fa che accertare la verità della firma, ma per quel che riguarda il contenuto dell'atto il Notaro non presta opera alcuna; ora, riducendo l'emolumento al quinto, i Notari non hanno di che dolersi, poichè secondo il sistema del Codice civile in vigore e del Codice di Procedura civile, sono molti gli atti che i Notari debbono fare per l'autenticazione delle firme; il sistema della trascrizione delle proprietà, quello che riguarda le alienazioni, oppure il trasferimento dei diritti reali, ed anche le locazioni importano un tal cumulo di atti, che se i Notari hanno perduto dal lato di questi contratti che si possono fare con scritture private le cui firme si debbono autenticare, dall'altro si sono moltiplicati in modo gli atti che vengono a sufficienza compensati dalla loro quantità.

Ora, come gravare una famiglia di una tassa di 175 o 180 lire per la semplice autenticazione di un atto?

Io convengo col signor Ministro, che qui non si può stabilire una tariffa fissa, per la ragione che il Notaro in sostanza assume una certa responsabilità, e deve leggere l'atto se non altro nell'interesse dell'erario che è inesorabile.

Dunque se l'onorevole signor Ministro ha posto mente all'osservazione da me rassegnata ieri, vedrà che il concetto di stabilire un diritto proporzionale riducendolo al quinto o al sesto è consentaneo anche all'interesse dei Notari.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Su quest'articolo vi era un emendamento proposto dall'onorevole Senatore Farina, in cui si diceva che invece del diritto proporzionale si stabilisse un diritto graduale. Quantunque la Commissione si trovasse abbastanza imbarazzata nel formulare un nuovo articolo in questo senso, pure si è messa all'opera, ed ha compilato una proposta che andrò leggendo. Ma prima di tutto debbo ripetere al Senato, che come diceva l'onorevole signor Ministro, i Notari d'ora in avanti in forza del Codice civile non sono più chiamati a rogare istrumenti pubblici resi necessari in due o tre casi al più dal Codice. Il loro ufficio è limitato alle autenticazioni delle scritture private, le quali perciò occorre che diano un discreto guadagno al Notaro, il quale non trova più quel maggior lucro che trovava sotto l'impero del Codice Albertino, ed in Francia sotto il Codice Napoleonico, i quali non ammettevano le scritture private riconosciute dal Notaro, ma esigevano sempre gli atti pubblici. Poi la innovazione introdotta dalla legge sul registro che vado a leggere testualmente al Senato, e che si trova nell'articolo 14, porta a questa conseguenza, che il Notaro non solamente deve rispondere del pagamento della tassa di registro in solido colle parti, ma deve d'ora in avanti ritenere in deposito l'atto privato, come se fosse un atto pubblico, e custodirlo sotto la sua responsabilità.

Ecco quanto dice l'art. 14:

« Trattandosi di un atto privato autenticato, a norma dell'art. 1323 del Codice civile, l'atto, per gli effetti della presente legge, sarà depositato in originale presso il Notaro, il quale sarà obbligato a presentarlo alla registrazione nei termini prescritti dall'art. 73 della legge sul registro dal giorno dell'autenticazione, e sarà responsabile del pagamento della tassa di registro solidariamente colle parti, sotto la sanzione dell'art. 93 della detta legge. Il Notaro rilascerà alle parti che la richiegono la copia conforme dell'atto da lui autenticato. »

Di modo che quest'atto viene nell'archivio del Notaro che ne resta responsabile, e che deve garantire insieme colle parti il pagamento della tassa di registro, cosicchè nel fissare il diritto dovuto al Notaro per l'autenticazione, bisogna mettere in calcolo e il deposito che si fa presso di lui dell'atto, e la responsabilità che assume di fronte al registro.

Per queste considerazioni noi avremmo proposto un articolo, che sarebbe nel senso dell'emendamento accennato, se pur non abbiamo sbagliato nell'intendere ciò che si voleva dire per tassa graduale in luogo della proporzionale, ed in questa riforma avremmo aggiunto, che il diritto graduale è dovuto non solo per l'autenticazione delle firme, ma anche per il conseguente deposito dell'atto presso il Notaro.

Art. 7. Per l'autenticazione delle firme apposte agli

atti privati contenenti contratti indicati nei due articoli precedenti e per il conseguente deposito degli atti medesimi presso il Notaro, sono dovuti gli onorari che in appresso :

Se il valore dell'atto non supera le lire 1000.	L. 3
Se supera le lire 1000, ma non le lire 10,000.	» 10
Se supera le lire 10,000, ma non le lire 50,000.	» 15
Se supera le lire 50,000, ma non le lire 100,000.	» 20
Se supera le lire 100,000, ma non le lire 200,000.	» 30
Se supera le lire 200,000, ma non le lire 300,000.	» 40
Dalle lire 300,000 in su.	» 50

Questo sarebbe, secondo la Commissione, il sistema della gradualità.....

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Senatore Poggi, Relatore..... se però non ci siamo ingannati.

Per altro se si vuole ritornare alla proposta della Commissione, la Commissione che ieri non era disposta ad accettare l'emendamento Farina, torna volentieri a quel testo, perchè crede che la proporzionalità sia anche la miglior misura, secondo la quale il Notaro deve esigere il diritto, non tanto per l'autenticazione, quanto per il deposito degli atti di cui d'ora in avanti è responsabile.

Presidente. Domando al signor Ministro se conviene in questa dizione.

Guardasigilli. Io per verità mi rimetto a quello che farà il Senato; ma se debbo dire il mio avviso, questo sarebbe di rimanere alla proposta fatta dalla Commissione e da me consentita sull'art. 7.

Tutto al più, io invece del quarto, giungerei in via affatto subordinata ad ammettere il quinto.

Non aggiungo altro, nè credo di dover più oltre tediare il Senato dopo quelle parole che ho avuto già l'onore di dire.

Presidente. Quest'articolo come è proposto dalla Commissione, non essendo concordato col Ministero, debbo domandare se il Senato lo appoggia.

Chi appoggia questa proposta, sorga.

(Appoggiata.)

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Arrivabene. L'avea domandata anch'io.

Presidente. L'avrà dopo, perchè prima di lei l'avea domandata il Senatore Farina.

Senatore Farina. Acciochè il Senato non si commuova di troppo da un'idea alquanto erronea messa innanzi nella discussione, conviene innanzi tutto, a mio avviso, ridurre al suo giusto valore lo spauracchio (mi si permetta questa frase) della responsabilità del Notaio, che si mette ad ogni tratto innanzi per procurare di aumentarne i proventi.

Non vi ha dubbio, e l'onorevole Relatore della Commissione lo ha detto, che il Notaio è dalla legge del Registro dichiarato responsabile solidalmente colle

parti per il pagamento del diritto dovuto per il registro; per coloro però che hanno qualche pratica del come le cose accadevano nelle antiche province (ove questa solidarietà di debito fra i Notai e le parti esisteva *ab antiquo*), questo fatto non è tale che essi debbano commuoversi di questa solidarietà, la quale in pratica si riduce a zero.

In fatti che cosa succede quando le parti si presentano dinanzi al Notaro per atto nel quale il Notaio sa che il Governo deve esigere un diritto?

Egli, o si fa anticipare il diritto dalle parti dovuto, o si accerta che il diritto medesimo venga in sua presenza, se occorre, pagato all'ufficio di Registro.

Evidentemente dunque, questa gran responsabilità, che si vuole attribuire al Notaio, in pratica si riduce a nulla, perchè il Notaio non è obbligato a ricevere l'atto o ad apporre la sua firma per verificazione delle firme delle parti se non ha nelle mani l'importo del diritto dovuto al Registro, e non è certo che questo diritto sia dalle parti stesse pagato, e quindi questo spauracchio non sussiste gran fatto.

Ma sicuramente che in forza di questa disposizione vi è qualche cosa di più che non sarebbe la semplice verificazione della firma, vi è un obbligo del Notaio di vedere quale è il tenore di questo atto, perchè se deve ritirare egli stesso la somma o deve poi assistere al pagamento della medesima, è necessario che conosca quanto sia il suo ammontare, e per questo motivo, io trovo opportuno, trovo conveniente che si aumenti quella retribuzione che gli è dovuta, benchè io sia sempre d'avviso che quando si trattasse di una semplice verificazione di firma, la quale non porta con sé responsabilità veruna, egli fosse abbondantemente retribuito con dieci, o tutt'al più con dodici lire.

Ma credo benissimo che in vista di questa verificazione che deve fare il Notaio medesimo, possa opportunamente esser portata la retribuzione alla cifra di 50 lire come appunto al *maximum* l'ha portata la Commissione.

Io però non saprei punto convincermi delle ragioni che si addussero per sostenere invece, che si deve questa somma ancora accrescere facendo un'osservazione di confronto fra le legislazioni che esigevano l'atto pubblico per un gran numero di contrattazioni, e la legislazione attuale, la quale, restringe la necessità dell'atto pubblico ad un numero di contrattazioni assai minore. Ora gli è appunto per ciò che conviene fissare l'attenzione sopra queste retribuzioni per la verificazione della firma, perchè essendosi ammessa la validità di un gran numero di contratti fatti per atto privato, viene con ciò a crearsi un obbligo che prima non esisteva, di dover fare verificare le firme di un gran numero degli atti privati medesimi.

Ma si è detto che questo non costituisce un compenso sufficiente, però nel tempo stesso si è dimenticato di considerare che le contrattazioni ai giorni no-

stri son divenute innumerevoli in confronto di quello che erano prima.

La massa dei valori che ogni giorno si creano, si mettono in circolazione e diventano elemento di contrattazione, è cresciuta a dismisura. Si consideri ad esempio da circa vent'anni a questa parte, la quantità immensa di valori che sono entrati nelle contrattazioni abituali dei cittadini per obbligazioni ed azioni di strade ferrate, per la enorme quantità di Società industriali che si son create; e in conseguenza dell'immenso sviluppo e rapido svolgimento che ha preso la civiltà e la ricchezza moderna. Ora prendete tutto ciò, e confrontatelo col numero ristretto dei Notari che rogavano atti cinquanta anni fa, e poi generalmente parlando, vedrete se non è vero che anche riducendo il numero dei contratti per i quali è richiesta l'opera dei Notari medesimi non vengano questi tuttavia ad essere compensati. Altronde è certo che quanto maggiori sono le spese per i contratti, tanto minore è il numero dei medesimi. Questa verità è così palmare, così ovvia, che credo affatto fuor di proposito entrare in una dimostrazione della medesima; ora, siccome le spese dell'atto privato sono molto minori di quelle dell'atto pubblico, così è evidente che per ciò stesso i contratti cresceranno di numero, e il maggior numero di contratti dei quali verificheranno le firme sarà sufficiente compenso per i Notari, per la diminuzione di mercede che dovranno subire, in forza della nuova disposizione della legge.

Per tutte queste considerazioni e ritenuto che lo spauracchio, mi si permetta questa espressione, della solidarietà del Notaro colle parti è in pratica eliminato, ritenuto che la responsabilità della conservazione degli atti non si può poi estendere ad una responsabilità di grande importanza, che cagioni grande disturbo al Notaro, mi pare che possa essere facilmente adottato l'emendamento proposto dalla Commissione il quale si trova in armonia a quanto ha già votato il Senato; mentre se si adottasse l'emendamento proposto dal signor ministro, si verrebbe oggi a disfare quello che è stato fatto ieri.

Per questi motivi io appoggio l'emendamento proposto dalla Commissione.

**Presidente.** La parola è al Senatore Chiesi.

**Senatore Chiesi.** Ringrazio l'onorevole Signor Ministro, il quale ha dichiarato di voler tener fermo il principio proposto coll'art. 7 del progetto ministeriale, e dirò anche che mi duole che la Commissione lo abbia abbandonato. Imperocchè ieri fu bensì votato dal Senato il rinvio dell'emendamento dell'onorevole Farina alla Commissione, ma non fu esternato dal Senato alcun voto sul merito dello stesso emendamento...

**Senatore Poggi, Relatore.** Domando la parola.

**Senatore Chiesi.** La questione rimase intatta. Certamente la Commissione era libera di variare il suo sistema; ma per parte mia non posso aderire al cambiamento da essa fatto, e perciò nuovamente ringrazio l'onorevole Signor Ministro di aver mantenuto fermo

il principio fissato nel progetto ministeriale coll'articolo 7, e che in massima era stato adottato prima anche dalla Commissione.

L'onorevole Signor Ministro, quando prese a parlare, toccò veramente la questione nel suo vero punto. Il lavoro dei Notari è oggi giorno ridotto a pochi atti. Egli vi disse appoggiato alle disposizioni del Codice Civile, che l'atto autentico notarile è oggi necessario semplicemente per le donazioni e per i contratti matrimoniali. Tutti gli altri atti possono farsi dalle parti per scrittura privata. Persino le ipoteche, per le quali fu sempre necessario l'atto autentico prescritto dal Codice Napoleone, e anche da tutte le leggi ipotecarie che si modellarono su quel Codice, più non dimandano per la loro validità ed efficacia la necessità dell'atto notarile. Il Codice Italiano permette la costituzione dell'ipoteca convenzionale per scrittura privata nell'art. 1978; e persino negli atti di ultima volontà, atti di tanta importanza, il Codice Civile ha ammesso il testamento olografo. Vedete dunque, o Signori, che pochi sono i casi, in cui sia veramente necessario l'atto autentico notarile.

Ma è però di grande importanza, quanto agli effetti giuridici, l'autenticazione del Notaro nelle scritture private, di cui si tratta appunto nell'articolo 7. Infatti l'art. 1320 del Codice Civile stabilisce che la scrittura privata riconosciuta da quello, contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto pubblico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa. E nell'articolo 1323 poi viene espressamente dichiarato che si hanno per riconosciute le sottoscrizioni autentiche da un Notaio, il quale però non autenticerà le sottoscrizioni, che non sieno apposte alla sua presenza e di due testimoni, promesso l'accertamento della identità dell'una persona dei contraenti.

Le quali disposizioni, o Signori, suonano che la autenticazione del Notaro produce questo effetto importantissimo, che per essa la scrittura privata è innalzata al grado di documento autentico. Mi pare perciò che il progetto ministeriale, il quale accorda nell'art. 7 per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati negli articoli 5 e 6 la metà degli onorari fissati dagli stessi articoli, contenga una disposizione non solo equa, ma giusta, e che in alcun modo non possa dirsi troppo larga ed esorbitante la tassa al Notaro concessa. E tanto più evidente si manifesta la ragionevolezza ed equità di questa tassa, ove si ponga mente all'altra osservazione che ora è stata fatta dall'onorevole Senatore Poggi sulla responsabilità gravissima che ha il Notaro riguardo alla tassa di registro. Vi ricordo, senza ripeterla, l'osservazione savissima fatta dall'onorevole Senatore Poggi; imperocchè egli stesso vi ha citato e letto l'articolo 11 dell'ultima legge sul registro del 19 luglio 1868, la quale, trattandosi d'atti privati, autenticati dal Notaio, vuole che l'atto sia depositato in originale presso lo stesso Notaio, il quale

è poi obbligato a presentarlo alla registrazione nei termini prescritti dalla legge del registro, ed è tenuto responsabile del pagamento della relativa tassa solidalmente con le parti.

Signori, ora che si sta discutendo la tariffa, bisogna aver presente tutto l'insieme della legge che abbiamo discussa e votata e il vero spirito che l'informa e la domina.

La Commissione, l'onorevole Signor Ministro e i diversi oratori che presero la parola nelle sedute precedenti, hanno sempre dichiarato di voler rialzare la dignità del Notaro.

Se riduciamo la tariffa a misure troppo basse, il Notaro si troverà in condizioni da non poter vivere decorosamente, conforme alla dignità della nobile sua professione.

Pensiamo, o Signori, che la legge sui Procuratori ed Avvocati, ha reso compatibili questi due uffizi; mentre la legge notarile ha dichiarato incompatibile l'ufficio del Notaro con qualsiasi altra professione e gli ha tolto il diritto di potere aspirare a qualunque impiego, salvo la piccola eccezione che fu fatta per i segretari comunali.

Pensiamo, o Signori, ad un'altra cosa: il Procuratore è libero di accettare, o non accettare la procura; ma il cliente se vuole agire in giudizio avanti un Tribunale, o ad una Corte, non può dispensarsi dal prendere il Procuratore. Al contrario, fu già osservato, quanto ai Notari, che ben pochi sono i casi in cui il loro ministero sia necessario, e quando sono richiesti, essi hanno l'obbligo di prestarsi, poichè in caso diverso sono puniti dalla legge che noi abbiamo votato.

Riflettete, o Signori, che mentre ai Notari è diminuito immensamente il lavoro in forza delle disposizioni del Codice, è accresciuta grandemente la loro responsabilità, come poco fa vi osservava lo stesso onorevole Relatore citandovi le leggi del registro. E non solo è enormemente cresciuta la responsabilità del Notaio ma se ne aumentarono colla presente legge i doveri e i vincoli sino al punto che il povero Notaio venne persino condannato, mi sia permesso usare questa frase, a domicilio coatto. Egli infatti ha l'obbligo della residenza in un dato luogo, e non può allontanarsene per oltre tra giorni senza un legale permesso.

Io credo dunque per tutte queste considerazioni, che non sia per nulla eccessiva la tassa proposta dal progetto ministeriale nell'articolo 7, e la credo anzi giustissima ed equissima.

Signori, abbiamo voluto, e in ciò siamo tutti d'accordo, vestire il Notaro della toga; guardiamo di non lacerargliela colle stesse nostre mani, col sanzionare una meschina e indecorosa tariffa; ricordiamoci di quello che disse in quest'aula con eloquenti ed autorevoli parole l'onorevole Senatore Sclopis: « Nulla di peggio che un Notaro affamato; il Notaro affamato è un vampiro che sugge il sangue dei clienti. »  
Padriamo, o Signori, che votando una tariffa meschina,

invece di creare dei Notari, che sappiano e possano tenere alta e in onore la loro nobile professione, non creiamo dei vampiri.

Io prego il Senato a voler prendere seriamente ad esame la condizione in cui è posto il Notaio dalle leggi del registro, dalle votate disposizioni del Codice Civile, e dalle votate disposizioni della presente legge, e a voler perciò votare l'art. 7, quale fu proposto nel progetto ministeriale.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Arrivabene.

**Senatore Arrivabene.** Domando scusa all'onorevole signor Presidente se mi sono presa la libertà di rammentare che io aveva domandato la parola. Ho visto che nessuno più parlava, e credevo che si fosse dimenticato che io aveva domandato facoltà di parlare. Io prendo sempre con grande esitanza la parola massimamente in argomenti ai quali sono estraneo, specialmente perchè non è alla mia età che si incomincia ad imparare a parlare in pubblico. Ciò nullameno un sentimento di convenienza ed un altro di equità, mi hanno indotto a domandare la parola.

Il sentimento di convenienza è questo. L'onorevole Relatore, ogni qualvolta gli sono state presentate petizioni ne ha data lettura od almeno un sunto. Dunque io pregherei l'onorevole Relatore a dar lettura delle petizioni o un sunto di quelle che gli vennero trasmesse. Quando l'onorevole Senatore Farina propose un onorario fisso, io credevo che il Notaro non avesse a fare altro che vidimare le firme, vale a dire dichiarare che le ha fatte; ma ora sento che il Notaro non solamente ha tutti gli obblighi che sono stati indicati, ma altresì quello di esaminare la condotta de' clienti e le infrazioni alla legge, e se trova infrazioni alla legge è tenuto a non autenticare le firme.

Quindi parmi giusto il dare ai Notari una retribuzione conveniente agli impegni che loro sono imposti.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Mi permetta il Senato che dica una sola parola in materia di fatto.

L'onorevole Senatore Farina dichiarava al Senato che non si fosse fatto imporre da un tal quale *spauracchio* relativamente alla responsabilità.

Io debbo invece pregare il Senato di non farsi in certo modo imporre dallo *spauracchio* della grande spesa.

Mi son preso la pena di calcolare un poco quale fosse questa enorme spesa, che si trova nell'articolo 7, e dovetti accorgermi, se non mi sono ingannato, che in fondo quando si tratta di un contratto di cento mila lire, bisognerebbe approssimativamente pagare lire 41, quando secondo la proposta mia e della Commissione si adottasse la riduzione ad un quarto, ed approssimativamente lire 35, quando si votasse la riduzione ad un quinto.

Ho creduto di fare questa osservazione, per dimo-

strare anche più, che questa tassa, che la Commissione, e il Ministero vogliono mettere a carico del contraente non è enorme, e che invece un Notaro non potrebbe vivere una volta che da questa specie di atti non possa trarre conveniente lucro.

Detto ciò, mi rimetto alla saviezza del Senato.

**Presidente.** La parola è al Senatore Poggi, Relatore.

Senatore Poggi, *Relatore.* La Commissione deve dichiarare che quando ha proceduto a formulare il nuovo articolo lo fece nel supposto, che l'emendamento Farina fosse stato accettato in massima dal Senato, e che fosse inviato alla Commissione per dargli una forma particolare.

Ma de' dubbi sono nati ad alcuno di noi, se veramente il Senato abbia votato in modo assoluto l'emendamento Farina, o non piuttosto abbia inteso di fare una semplice ingiunzione alla Commissione, perchè vedesse di studiarlo, e in questo caso la Commissione non intenderebbe di far suo il nuovo articolo. Essa lo formulò nel supposto che l'emendamento Farina fosse stato già accettato; quando ciò non fosse, allora pregherei il Signor Presidente a prendere un partito, e vedere se sia il caso di votare prima l'emendamento non nostro, ma formulato in seguito ai voti del Senato, ovvero il testo antico dell'articolo ministeriale modificato d'accordo col signor Ministro e la Commissione.

Quanto poi ai desideri del Senatore Arrivabene, io leggerò l'ultima parte di questa petizione che va in certo modo d'accordo con le idee esposte dal signor Ministro, ivi si dice:

« Riducendo al quarto di questa tassa la sua tariffa la Commissione ha accordato al Notaro per l'autentica degli atti privati di divisioni, locazioni, permuta, società ecc. in media 3. 50, e per le quietanze in media lire 1. 75.

« Per la media poi degli atti di vendita e di cessione ipotecaria, ossia per gli atti di prima categoria, il quarto della tassa produrrebbe per la media lire 7 per un contratto di 5,000 e lire 1. 60 centesimi per una vendita di 500 lire.

Ed ecco a quali cifre si riducono le tasse oggetto delle considerazioni fatte dagli oppositori a questa tariffa.

La Commissione quindi si rimette alla saviezza del Senato.

Essa preferisce l'articolo del progetto ministeriale come è stato modificato, al nuovo articolo da essa formulato, nel supposto che fosse volontà deliberata del Senato di accettare l'emendamento Farina.

**Presidente.** La Commissione adunque dà la preferenza all'articolo come è stato modificato, sull'emendamento che avrebbe proposto. Però siccome questo emendamento è stato presentato ed appoggiato dal Senato a meno che lo ritiri, converrà che lo metta ai voti.

Senatore Poggi, *Relatore.* La Commissione è ca-

duta forse in un equivoco, credendo che il Senato avesse già scartato l'art. 7, quindi per non mostrarsi scortese ai desideri del Senato si è occupata a presentare l'emendamento.

**Presidente.** La votazione di ieri del Senato si è limitata a ciò, di rimandare allo studio della Commissione quest'art. 7, facendogli carico semplicemente della proposta fatta dal Senatore Farina, ma non intese di ingiungere alla Commissione di adottare i principii del Senatore Farina: lasciava libero il campo alla Commissione di formulare un emendamento, e di adottare quella dizione che credesse più opportuna.

Senatore Poggi, *Relatore.* Allora la Commissione ritira l'emendamento proposto, e persiste nell'articolo del progetto ministeriale, come fu modificato.

Senatore Farina. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Farina. Prima di tutto mi occorre di ristabilire l'ordine del fatto che non credo sia stato abbastanza esattamente esposto: ieri si è dapprima votato se si potesse votare il mio emendamento, il quale veniva a stabilire un sistema graduale, e non proporzionale: e dal banco della Commissione venne opposta l'obbiezione, che quella era una proposta generica ed astratta, e che conseguentemente non si poteva votare.

Il Senato non ha ammessa questa pretesa astrazione della proposizione di graduare un diritto dovuto piuttosto in un modo, che in un altro, e rigettò la obbiezione partita dai banchi della Commissione. Poi dopo si venne, ed io lo dichiarai apertamente, alla votazione del sistema di una tassa graduale da rimandarsi per l'applicazione alla fissazione che ne farebbe la Commissione.

(Segni di diniego dal banco della Commissione).

Seusino, questo è il fatto; ed il mio emendamento così formulato veniva rimandato alla Commissione perchè lo svolgesse in modo consentaneo agli altri diritti stabiliti nella tariffa.

Ora, venendo poi alla entità della discussione, io non so capire o veramente non ho inteso il calcolo, come avvenga che all'articolo 5 si sia stabilito che il massimo della cifra sia di L. 500, ed all'articolo 7 la Commissione avendo proposto di ridurre queste L. 500 al quarto, che l'onorevole Ministro poi, facendo una concessione, consentì che si portasse al quinto; venendo poi a calcolare, il signor Ministro dica che il quinto di L. 500 sia di L. 36 circa.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola. Non ho detto questo.

Senatore Farina. Io non ho capito diversamente: gradirei una spiegazione.

**Presidente.** Il signor Ministro ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Non sono stato abbastanza fortunato per farmi comprendere dal Senatore Farina. Spero almeno che il Senato mi abbia inteso in guisa da non credere, che io abbia potuto

dire cosa che non saprei qualificare, come sarebbe l'affermare, che il quinto di L. 500 è 35.

Io ho creduto di dire, e credo d'averlo detto abbastanza chiaramente, che sopra un contratto il quale contenesse la vendita di un fondo per 100,000 lire quello che dovrebbe, quando fosse stato fatto per scrittura privata, essere pagato al Notaro per autenticare le firme, sarebbe lire 35.

Io credo che l'equivoco dell'onorevole Farina venga non dalle mie parole, ma da ciò, che egli abbia calcolato che per L. 100,000 siano stabilite L. 500. Invece le lire 500 sono stabilite pel valore superiore alle lire 100,000; ma pel valore da lire 20,000 a lire 100,000 con l'art. 5 si stabilisce la tassa di cent. 15. per ogni L. 100: sicchè si avrebbe approssimativamente la tassa complessiva di lire 175 per un valore di lire 100,000.

Riducendo per l'autentica questa tassa al quinto, giusta la proposta sull'art. 7, si avrebbe solo la somma di lire 35, anche approssimativamente parlando.

Quindi vede il Senatore Farina che il conto da me fatto e che io credeva d'aver chiaramente esposto al Senato, non dà ragione per poter supporre che io avessi detto che il 5° di 500 lire dovesse essere L. 35.

**Senatore Farina.** Dopo le spiegazioni date....

**Presidente.** Mi permetta, prima domanderò al Senato se intende permetterle di parlare per la terza volta.

**Senatore Farina.** Domando scusa, questa fu un'interruzione, e non concessione di parola.

**Presidente.** Ma siccome il Regolamento....

**Senatore Farina.** Domando scusa, al signor Presidente; ma quando il Ministro interrompe l'oratore, e l'oratore accetta colla massima deferenza uno schiarimento, ed egli poi continua il suo discorso, questo non può dirsi....

**Presidente.** Perdoni, il Senato gli concederà certamente la parola, e mi pare che sia meglio accettare la concessione della parola dal Senato che prenderla contro il Regolamento.

**Senatore Farina.** Ma mi permetta....

**Ministro Guardasigilli.** Domando la parola per chiarire il fatto.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro Guardasigilli.** Mi pare che la cosa sia andata in questa guisa. Nel mentre che l'onorevole Senatore Farina parlava, giunto ad un dato punto, ha sospeso domandando uno schiarimento, precisamente per vedere se dovesse continuare nel suo ordine d'idee o ci fosse stato qualche equivoco.

Essendomi io affrettato a chiarire il suo dubbio, e solo perciò avendolo interrotto, parmi che egli sia pienamente nel suo diritto di continuare il suo discorso senza bisogno che gli venga nuovamente accordata la parola.

**Senatore Farina.** Ringrazio l'onorevole Signor Ministro di essere venuto colla sua franca ed eloquente parola in mio aiuto, poichè del resto non avrei forse

potuto avere la fortuna di dirgli che adesso ho perfettamente inteso quello che egli disse, e che quindi non trovo più a proposito l'osservazione che io andava facendo. Questo però non toglie che anche col nuovo sistema proposto dalla Commissione non sianvi certe verificazioni di firme per le quali si venga a pagare la somma di lire 125, la quale, a dire il vero, è pur sempre una cifra considerevole per una semplice verificazione di firme.

Non insisterò poi su quanto ho già detto relativamente a quello che la pratica mi ha inseguito di chiamare il grande spauracchio della responsabilità del Notaro di dover pagare egli stesso la tassa; e quanto all'obbligo di conservare i documenti, mi permetto di rammentare al Senato che egli stesso ha dianzi stabilito che per i testamenti, (i quali per la loro stessa natura sono atti che generalmente rappresentano ingenti valori e sono di immenso interesse per l'avvenire della società e dei suoi membri) il Notaro per riceverli e custodirli, non ha diritto che a sole lire dieci, e per conseguenza quando la Commissione spingesse la retribuzione del Notaro, il quale custodisce un atto fino a 50 lire, mi pare che la somma di 35 lire sarebbe già una retribuzione non tenue per il Notaio; come anche quella delle dieci lire, che questo schema di legge accorda al Notaro medesimo, quando non si tratta di aver riconosciuto firme, ma solamente di custodire atti e documenti. Perciò sono d'avviso che l'emendamento come venne formulato dalla Commissione, si possa e si debba accogliere, e quando essa lo abbandoni dichiaro di riprenderlo io stesso per mio conto.

**Presidente.** L'emendamento della Commissione, essendo da essa abbandonato, e ripreso poi dal Senatore Farina, lo porrò ai voti.

**Senatore Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Chiesi.** Faccio una dichiarazione per l'ordine della discussione; io intendo che sia posto ai voti l'articolo 7 quale fu proposto nel progetto ministeriale. Vedo che questo articolo 7 è quello che più si scosta da tutte le altre proposte: crederei quindi che prima di tutto fosse posto ai voti quest'articolo 7 del progetto ministeriale, che io propongo come emendamento alle altre proposte della Commissione e dell'onorevole signor Ministro. Non intendo di suscitare qui una discussione in ordine a ciò; ma faccio questa dichiarazione che credo necessaria per l'ordine della votazione.

**Presidente.** L'emendamento che si scosta più di tutti ed ha forma tutta diversa è quello che fu proposto dalla Commissione che poi l'ha abbandonato, e che in seguito fu ripreso dal signor Senatore Farina: esso si scosta più degli altri dal concetto della Commissione.

Lo metto dunque ai voti pel primo.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Ora dunque si tratta dell' articolo, tal quale è scritto, che parla della metà, poi era stato ridotto al quarto; ora su proposta della Commissione, colla quale concorda anche il signor Ministro, mi pare che si riduca al quinto.

Senatore Poggi, *Relatore*. Per il momento la Commissione riterrebbe, che fosse posto ai voti l' articolo come fu da essa redatto.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. La facilitazione acconsentita dal Ministro, dichiarando apertamente in Senato che consente a ridurre la proporzione al quinto, modifica sicuramente il progetto ministeriale; la Commissione può accettare o non accettare, e in questo caso resterà un emendamento anche la proposta della Commissione, ma resterà sempre la proposta del Ministero che è la riduzione ad un quinto. Io mi permetterò di osservare una cosa cioè, che dopo di aver sentito la proposta del Ministro che riduceva ad un quinto, tutti quei Senatori che secondo il loro modo di vedere desiderano di non aggravare di troppo la tassa a carico dei contribuenti, possono aver respinto l'emendamento Farina, credendo che dopo subentrasse la proposta ministeriale della proporzionalità ridotta al quinto; quindi chiederei che se s' insiste sul quarto, si debba questa proposta mettere ai voti come emendamento; e quando non fosse accettata; debba venire la proposta ministeriale della proporzionale ridotta al quinto.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. L'onorevole Senatore Lauzi ha parlato della proposta della Commissione e della proposta dell'onorevole Ministro e ha dimenticato la mia.

Senatore Lauzi. È vero; l'avevo dimenticato.

Senatore Chiesi. Siccome la mia proposta si scosta tanto da quella della Commissione, quanto da quella dell'onorevole Ministro, quindi domando che sia messa ai voti prima. Si consideri come emendamento della proposta della Commissione, o si consideri come emendamento della proposta che ora fa il signor Ministro, ciò poco importa; questa è una questione più di parole, che di sostanza, il fatto vero e reale è che la mia proposta si discosta tanto dalla proposta della Commissione, quanto da quella ora fatta dal signor Ministro: io dunque in via d'emendamento a queste due proposte, propongo l'art. 7 del primo progetto ministeriale.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Faccio solamente osservare che l'articolo ministeriale non può divenire un emendamento; quando gli emendamenti sono stati tutti respinti dal voto del Senato, deve sempre esser messo ai voti l'articolo del progetto ministeriale.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Siccome l'onorevole Ministro oggi ha cambiato il progetto ministeriale con una nuova proposta, così io ripiglio l'art. 7 del progetto ministeriale, e lo propongo a mio nome come emendamento alla proposta della Commissione e alla nuova proposta dell'onorevole Ministro, e dimando che gli sia data la preferenza nell'ordine della votazione.

Senatore Alfieri. Il Ministro non può cambiare quello che è stato presentato con Decreto Reale; sta il progetto primitivo, com'era, e così lo deve ritenere il Senato.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Non vi è nessun dubbio su quello che afferma l'onorevole Alfieri; ma io non credo essermi da ciò distaccato. Che cosa ho fatto? Ho detto fino da ieri che accettava la proposta della Commissione, la quale aveva ridotto al quarto l'onorario che nel progetto ministeriale era ridotto alla metà. Il Senato mi renderà giustizia: una proposta assoluta del quinto non l'ho fatta, solo ho dichiarato che m'indurrei ove il Senato lo volesse, a ridurlo anche a un quinto; ed anche a questa dichiarazione ho aggiunte le parole *in linea subordinata*.

L'onorevole Chiesi, il quale crede di poter ritornare al progetto ministeriale, può facilmente ottenere il suo scopo, facendo un emendamento, e dicendo che intende ridurre la tassa alla metà. In questo è libero; niuno credo glielo possa impedire; ieri l'onorevole Miraglia ha proposto di ridurla al decimo, egli ora può proporre quello che vuole, ma sempre in linea di nuova proposta, in via di emendamento.

Ho fatto questa osservazione per pregare il Senato a che voglia mettere ai voti la proposta della Commissione di accordo colla mia, poichè io non avrei difficoltà ad accettare la riduzione anche al quinto, ma non ne ho fatto, e non ne fo una proposta formale.

Ove qualche Senatore facesse la proposta formale, io l'accetterei, ma ora innanzi tutto amo che la proposta del quarto fatta dalla Commissione, d'accordo col Ministero, sia messa ai voti.

Presidente. Dunque, la proposta fatta d'accordo...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Accondiscendendo al gentile invito fatto dal signor Ministro assumo la proposta della riduzione al quinto.

Presidente. Domando prima al Senato se la proposta del Senatore Lauzi è appoggiata; cioè di ridurre la proporzionalità al quinto.

Chi appoggia questa proposta, sorga.

(Appoggiata).

La proposta del quarto, è accettata dalla Commissione e dal Ministro. Dunque inetto prima ai voti il testo come si è sempre usato, e quindi verranno le proposte del Senatore Chiesi, e del Senatore Lauzi,

come due emendamenti. Quello che si discosta di più è quello del Senatore Chiesi e lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.  
(Non è approvato).

« Adesso metto ai voti la proposta del Senatore Lauzi:  
Chi approva questa proposta, sorga.  
(Approvata).

Ora leggo l'articolo 7 così modificato:  
« Art. 7. Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi ridotti a un quinto.

« Ma l'onorario non può essere minore di L. 2. »  
Chi approva quest'articolo, sorga.  
(Approvato).

« Art. 8. Al Notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre gli onorari stabiliti dagli articoli 4 e 11, sono dovuti al tempo dell'apertura della successione gli onorari stabiliti dall'articolo 5, ridotti al terzo, sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non rivate, escluso però il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.

« Al Notaro che ha ricevuto il deposito del testamento olografo, sono pure dovuti i detti onorari proporzionali ridotti al decimo. »

Chi l'approva, sorga.  
(Approvato).

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.  
Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. All'articolo 9 sono state fatte, d'accordo col signor Ministro e coi suoi Delegati, alcune modificazioni. Si abbandonarono gli aumenti degli onorari stati fatti dalla Commissione, e si aggiunsero altre funzioni che si fanno dal Notaro e che erano state dimenticate: dimodochè, anche la intitolazione del paragrafo terzo sta per assumere una nuova denominazione, e l'articolo viene formulato in diverso modo, che è il seguente:

« § 3. Onorario per le operazioni precedenti e susseguenti all'atto.

« Art. 9. Se le parti od alcune di esse hanno dato l'incarico al Notaro di procurarsi notizie o schiarimenti necessari od opportuni all'atto, è dovuto al medesimo l'onorario di lire 3 per ciascuna ora a tal uopo impiegata.

« Lo stesso diritto è dovuto per gli atti preparati dal Notaro di Commissione delle parti, e che poi non sieno stati altrimenti stipulati per causa indipendente dal medesimo.

« Lo stesso diritto è dovuto per le operazioni successive al rogito richieste dalle parti in esecuzione dell'atto medesimo. »

Senatore Farina. Domando la parola.  
Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Quest'articolo, parmi che ci cada inaspettatamente addosso. Egli è molto grave e molto fecondo di contestazioni non indifferenti. Vi è nel

Codice un articolo, il quale non vuole che dei discorsi che si sono fatti prima o dopo il contratto si tenga conto. Ora noi apriamo un adito ad indagini, Dio sa di qual natura, che io non saprei troppo cosa abbiano da fare col diritto che attribuiamo ai Notari di percepire per gli atti notarili onorari determinati.

Per conseguenza, dichiaro che per lo meno mi asterrò dal dare a questo articolo il mio voto.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore Poggi, *Relatore*. La prima parte è lo stesso testo ministeriale. La seconda parte contempla il caso in cui il Notaro abbia preparato l'istrumento, l'abbia scritto, e che poi si presentino le parti, e non vogliono più concludere il contratto perchè non sono più d'accordo.

Si è creduto che il Notaro per questa operazione debba aver diritto ad un onorario, e che questo abbia ad essere ragguagliato ad un tanto per ora di lavoro fatto.

La terza parte poi contempla le commissioni che si danno al Notaro di accendere una iscrizione, di fare la trascrizione ed altri simili operazioni, e per queste pure si è creduto di tassare l'onorario secondo le norme stabilite per le operazioni preliminari.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi Pregherei la Commissione ad avere la compiacenza di dirmi se quest'articolo trovi il suo simile in qualche altro Regolamento, o se è nato soltanto in occasione di questo progetto, perchè mi sembra talmente indeterminata la parola di *ricerche*, dal lasciare nell'animo dei dubbii sulla convenienza di approvarla. O queste ricerche sono necessarie per la compilazione degli atti, e credo che il Notaro il quale deve predisporre e stendere l'atto, deve avere tutte le informazioni necessarie, e deve impiegare del tempo, prima di venire materialmente al rogito dell'atto. Credo poi che la tariffa, la tassa che si paga al Notaro per l'atto, debba comprendere tutte queste piccole fatiche che si richiedono alla preparazione dell'atto stesso.

Ora, se è una commissione speciale che abbiano dato al Notaro le parti per amicizia, per compiacenza, questa tassa non dipenderà dalla tariffa. Se è una commissione formale, e che il Notaro abbia bisogno di fare le spese, mi pare, cosa troppo vaga, quando si tratti di sapere il numero della casa di un tale, la paternità di un tal altro, ecc. In questi casi come si calcoleranno tutti i minuti di tempo che il Notaro ha impiegati in tre o quattro, o più volte? E facendo a ore, mi pare cosa come dissi, troppo vaga, e se per disgrazia ci fosse un Notaro non abbastanza onesto, potrebbe finire col raddoppiare la tassa.

Prego la Commissione di farsi carico di queste osservazioni, io non faccio però veruna proposta.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Questo è il testo ministeriale che mi pare abbastanza chiaro.

È evidente che si tratta di schiarimenti che si richiedono dalla parte per istendere un atto di compra e vendita, di permuta, di divisione, d'imprestito, e per i quali può esser necessario di portarsi al catasto ed alla conservazione delle ipoteche per conoscere la provenienza di un fondo, quali iscrizioni vi pesano sopra e i confini precisi del medesimo. E tali incarichi se sono dati al Notaro, è giusto ch'egli sia retribuito in una misura ragionevole.

E ciò che è stato proposto non è nuovo, ma è ammesso da altre tariffe e non crediamo che si possa adottare un altro sistema.

**Presidente**. Se nessuno chiede la parola.

Senatore Farina. Domando la parola...

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore Farina. Ci trovo tanta incertezza nelle indicazioni generiche, tanta possibilità di non duplicare soltanto, ma di triplicare e quadruplicare i diritti dovuti ai notai per prestati servizi, per avute indicazioni, che in mancanza di termini più precisi propongo di sopprimere l'articolo.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Io prego il Senato di notare che qui non si tratta di un fatto obbligatorio, come la stipulazione di un atto, per il quale le parti sono costrette d'andare al Notaro, ed il Notaro deve prestare l'opera sua. Qui è fatto tutto volontario: le parti possono rivolgersi a chi loro pare e piace per avere taluni schiarimenti, talune notizie, onde essere sicure che l'atto che stipulano abbia in avvenire tutta l'efficacia.

Questo incarico per tali notizie possono darlo o al procuratore, o all'avvocato, o ad una persona qualunque.

Ora, è necessario prevedere il caso in cui l'incarico sia dato al Notaio, ed è naturalmente necessario stabilire la tassa per l'onorario relativamente a questo incarico. È ciò precisamente che vuol farsi coll'articolo in esame.

Si poteva non stabilire onorario, e lasciare che il Notaro trattasse colle parti per stabilire una ricompensa qualunque. Ma una volta che si fa una tariffa per gli onorarii, si è creduto più conveniente portare anche su questo l'attenzione del legislatore.

Se le parti credono che questa tassa possa essere troppo forte, se non hanno fiducia nella lealtà del Notaio, e sospettano che questi possa disbrigare un affare in una mezz'ora, e poi dichiararne due o tre, allora non gli diano quest'incarico.

Io non comprendo perchè si dovesse quest'articolo sopprimere. Prego quindi il Senato a volere accettare l'articolo nel modo com'è redatto; ed anche la parte, la quale il Senato ha inteso che voglia essere modifi-

cata, non mi pare che debba rimandarsi ad altro giorno. Si è provveduto ad un caso, a cui bisognava pensare. Chi non sa che spesso si fa un atto notarile, si fa un istromento; e poi le parti non credono più di compierlo perchè son venute ad un'altra risoluzione. Non è allora necessario provvedere al lavoro che il Notaro ha fatto? Ecco perchè si è creduto di stabilire un onorario anche quando l'atto non sia compiuto, come nei giudizi che non ebbero compimento anche per i difensori è stabilito un onorario, quantunque le parti siano venute ad un amichevole componimento.

Io spero che dopo queste mie dichiarazioni il Senato non avrà difficoltà di accettare l'articolo come dalla Commissione è stato proposto.

**Presidente**. Il Senatore Farina proporrebbe di escludere...

Senatore Miraglia. Avevo domandata la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Non intendo ripetere quello che l'onorevole Guardasigilli ha esposto per giustificare il nuovo testo dell'articolo concordato tra il Ministro, e la Commissione: dico soltanto, che gli onorevoli preopinanti temono che il Notaro possa abusare di questa facoltà che le parti gli hanno data per esigere un onorario eccessivo.

Se questa è l'unica ragione, io credo, che ogni timore possa essere rimosso, osservando, che per le regole generali, l'opera di mano debb'essere retribuita; e quando il perito, o qualunque altro esercita una professione liberale, in seguito di un mandato ricevuto, nota un emolumento al di là di quello che l'opera possa meritare, vi ha l'intervento del Magistrato.

I periti giornalmente nei Tribunali, per lavori preparatorii onde poter eseguire la perizia, notano per esempio cento, duecento vacanze. Viene il Presidente del Tribunale o il giudice, ed esaminate tutte le condizioni di fatto, riduce le somme.

Gli avvocati giornalmente quando presentano domande per tasse di compenso, dicono che hanno impiegato 30 ore, quattro, quindici, venti giorni per preparare un lavoro. Viene il magistrato, e servata *juris forma*, esaminate le carte nell'intrinseco lavoro, riduce.

Così avvenendo, che qualche Notaro abusasse del suo ministero e notasse un onorario che non gli è dovuto, vi è l'intervento del giudice il quale prepondera.

Ora, solo perchè fosse possibile un abuso di un Notaro, si vuole negare la mercede all'operaio quando è stato incaricato dalle parti di andare al di là del proprio ministero, cioè di prendere notizie per la sicurezza della contrattazione?

Credo, che queste ragioni siano sufficienti per indurre i preopinanti a ritirare il loro emendamento.

Senatore Farina. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Farina. Confesso che le ragioni dell'onorevole preopinante, invece di persuadermi del pro, mi hanno persuaso del contro.

L'onorevole preopinante che cosa ha detto in sostanza ?

Ha detto che sovente si commettono degli abusi anche dai periti, e che allora provvede il giudice.

Si, benissimo: ma allora le parti sono davanti al Tribunale, ma qui ci dovrebbero andare. Ecco dove trovo opportuna la correzione, precisamente nella condizione del fatto che qui manca. Ma si dice, si è voluto che il Notaro non resti privo di una giusta mercede. Chi ha mai detto che si debba privare chiunque della giusta mercede? Qui non facciamo la tariffa della giusta mercede di tutti i servizi possibili che possa rendere un Notaio, facciamo (ed io l'ho creduto fin qui) la tariffa degli atti notarili, ora siccome questi non sono atti notarili, così non capisco come si debba determinare, e come sia necessario di farlo, aprando l'adito ad una grande quantità di frodi. Si tratta per esempio di constatare la provenienza di un fondo: vado da un Notaro per un'ora a cercare un atto non lo trovo come credo, vado da un altro, e poi da un terzo; vado al catasto per vedere i trasporti che si sono fatti, ed a questo modo a forza d'ore, Dio sa dove andiamo, siccome poi tutto questo non ha niente a che fare coll'atto notarile di cui votiamo la tariffa, così non vedo il nesso necessario che vi sia fra questa disposizione che si vuole introdurre nella legge, e la natura della legge medesima. Per me non so che ci sia qualche cosa di simil in nessun altro paese, per conseguenza, la mia convinzione è che si possa sopprimere senza nessun pericolo. Perchè quanto alla retribuzione dell'opera che ciascuno ha prestato, come qualunque individuo è obbligato a darla a chiunque la presta, così sarà anche obbligato a darla al Notaro il quale non essendo niente affatto obbligato ad assumere queste informazioni, se non credesse di assumerle, ricuserà di farlo; se invece crederà di farlo pattuirà quello che gli si deve dare; ma ciò non implica la tariffa degli atti notarili, la quale non ha niente di comune con le informazioni preventive che qui si vogliono tassare.

Per conseguenza, persisto nella chiesta soppressione dell'articolo.

**Presidente.** Siccome il Senatore Farina propone la reiezione di quest'articolo, vuol dire che mettendolo ai voti, quelli che sono del parere del Signor Senatore Farina, non si alzeranno.

Senatore Musio. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Musio. Se io non erro, l'articolo proposto dalla Commissione, consta di due parti, ed ha due scopi; uno è quello di cui ha testè parlato l'onorevole Senatore Farina, e l'altro prevede il caso in cui il Notaro abbia preparato il suo lavoro, e che poi le parti per volontà propria non vogliano più stipulare l'atto.

Quanto alla prima parte, io sono dell'avviso dell'onorevole Senatore Farina; qui non *est locus*: si è detto dall'onorevole Guardasigilli che si può dare al Notaro

od a qualunque altra persona l'incarico di fare queste verificazioni, dunque di sua natura sono fuor di parte nella tariffa notarile questi diritti.

Ma invece l'altra parte dell'articolo come venne riformato dalla Commissione, trovo che è precisamente a suo posto, e merita di essere approvata dal Senato...

Senatore Farina. Scusi se lo interrompo, ma è solo per dirle che la mia opposizione si riferisce precisamente alla sola prima parte dell'articolo.

Senatore Musio.... approvata dal Senato, poichè chi ha dato l'incarico di preparare un atto, che ha recato un disturbo ed una perdita di tempo, e poi per semplice fatto suo, non vuol più approfittare di quest'atto, è ben giusto che paghi l'opera del Notaio. Ogni fatica merita premio, e non si deve costringere il Notaio ad un lavoro, e poi rifiutarsi a corrisponderne il guiderdone.

Senatore Farina. Io propongo la divisione di questo articolo.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Io non posso esser d'accordo cogli onorevoli preopinanti che non siano funzioni notarili quelle di cui parla la prima parte di quest'articolo.

Se si vuole che il Notaro non sia un semplice istrumento, una persona al servizio dell'Avvocato o del Procuratore, deve egli stesso venire incaricato dalle parti di preparare tutto quello che è necessario per stendere un atto di compra e vendita, od altro qualunque; del resto, quando la parte andasse in cerca di lui e gli desse l'incarico di preparare l'occorrente per quest'atto, ove la tariffa non provvedesse, egli sarebbe costretto a patteggiare l'onorario col cliente.

Il Notaro non deve essere una macchina, ma è l'uomo che deve impiegare tutta la sua capacità ed esperienza a preparare l'atto che gli è stato affidato....

Senatore Musio. Domando la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*.... e deve proporsi di compilario in guisa che non divenga un semenzaio di liti, cosa che potrà sempre accadere, finchè si vorrà fare del Notaro il servitore dell'Avvocato e del Procuratore; ma quando invece si farà del Notaro un ufficiale, che cerchi di stipulare un atto pubblico con tutte le regole, in modo che abbia tutta la sua validità e che risponda al desiderio e all'interesse delle parti, che riceva l'incarico dalle medesime di procurarsi notizie e schiarimenti per ottenere l'intento di stipulare un atto regolare e conforme alle leggi, egli sta sempre nell'ambito delle sue funzioni. E peraltro sarebbe a desiderarsi che accadesse sempre così, perchè allora il Notaro sarebbe un vero ufficiale pubblico, e non uno strumento in mano di altri legali, che se ne servono unicamente per fargli apporre in cima ed in fondo agli atti le formole necessarie.

Respingo quindi l'idea che tali funzioni sieno estranee all'ufficio del Notaro; è vero che qualche volta

si affidano ai Procuratori, ma sarebbe bene che fossero sempre riservate al Notaro, se pure si vuole rialzare la dignità di questa professione.

**Presidente.** La parola è al Senatore Musio.

**Senatore Musio.** Quando ho detto che gli atti della ricerca preliminare sono di natura distinta da quelli che concernono gli atti notarili, ho preso la formula di bocca dall'onorevole Relatore della Commissione, e da quella del signor Ministro; poteva essere contraddetto per questa proposizione da qualunque parte del Senato, ma non mai dall'onorevole Signor Relatore: manco male che ancora il signor Ministro non mi ha contraddetto.

L'onorevole Relatore ha detto che quando si fa un atto è bene che vi siano tutte le ricerche necessarie, giacchè queste ricerche necessarie debbono essere fatte dal Notaro; ma adagio; questa proposizione accennata così indistintamente ci mena ad una questione assai più difficile; e considerando tutti i casi che possono avvenire, domando: si tratta di verificazioni necessarie per la compilazione dell'atto, ed allora sia questo lavoro, inerente agli atti e funzioni notarili, compreso nel principale emolumento: ma può darsi al Notaro l'occasione di dire: Signori! ho fatto delle verificazioni, delle ricerche per poter raccogliere gli elementi dell'atto. In allora abbiamo una cosa la quale può essere al Notaio un pretesto per esagerare l'emolumento, di aggravio, e dannosa per qualche parte stipulante. Mi pare perciò che sarebbe prudente, e necessario il sopprimere una tale disposizione e non lasciare che una parte dell'articolo proposto dalla Commissione....

**Senatore Poggi, Relatore. (interrompendo)** Non l'ha proposto la Commissione, scusi, fu proposto dal Ministero.

**Senatore Musio.** Ebbene chiunque l'abbia proposto per questa parte dell'articolo crescono le ragioni, onde chiederne la soppressione.

Io ridurrò tutti i miei argomenti ad un dilemma: o le ricerche costituiscono un atto notarile o non. Se vuoi che esse costituiscano un atto notarile, è chiaro che essendo connesse collo strumento devono venire apprezzate nel determinare il dritto del Notaio pel rogito dello strumento medesimo. Se poi vuoi (come hanno affermato il signor Ministro ed il signor Relatore) che esse non siano atto notarile, allora bisogna concedere che collocandone il dritto in questa tariffa sono fuor di luogo e di sede.

Io temo molto che appena venisse sancito questo articolo, la parcella dei Notari verrebbe a dividersi in due categorie, una per l'emolumento principale, e l'altra per i dritti di ricerca. Il tenore istesso in cui è concepita la riforma dell'articolo, autorizzerebbe a far così anche i Notari più delicati ed onesti: bisogna dunque togliere di mezzo un tal pericolo e sopprimere la proposta della Commissione.

**Presidente.** Dunque metterò ai voti la proposta della Commissione per divisione, cioè in tre capoversi.

Primo capoverso.

« Se le parti o alcuna di esse hanno dato l'incarico al Notaro di procurarsi notizie o schiarimenti necessari ed opportuni all'atto, è dovuto al medesimo l'onorario di L. 3 per ciascun ora a tal uopo impiegata. Chi approva questo primo capoverso della proposta della Commissione, sorga.

(Dopo prova e controprova questo primo capoverso non è approvato).

Non essendo approvato il 1o capoverso dell'articolo proposto dalla Commissione, cadono anche gli altri che ne sono la conseguenza.

**Senatore Poggi, Relatore.** Bisogna riformare l'articolo.

**Presidente.** Certo, perchè l'altro capoverso comincia col dire: *lo stesso diritto, ecc.* Domando se la Commissione intende presentare un altro testo.

**Senatore Poggi, Relatore.** Oggi no, lo presenterà domani.

**Presidente.** Dunque l'articolo rimane sospeso.

Leggo l'articolo 10:

« Per i processi verbali relativi ad inventari, a conti, a divisioni e vendite giudiziarie, è dovuto l'onorario di lire 10 per le prime tre ore, e di lire 3 per ciascun'ora successiva; ma l'onorario non può superare le lire 30 al giorno.

« Il Notaro ha diritto all'onorario di lire 10 stabilito per le prime tre ore, ancorchè impiegasse minor tempo. In questo caso però l'onorario è ridotto a lire 5, se l'inventario o la divisione riguarda un'eredità che non eccede il valore di lire 1000.

**Senatore Sanseverino.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Sanseverino.** Vorrei osservare a proposito di quest'articolo che si potrebbe redigere diversamente dove si dice: *è dovuto l'onorario di lire 10 per le prime 3 ore*, qualcheduno potrebbe credere che quelle lire 10 fossero per ciascun'ora, il che non è certamente nelle intenzioni della Commissione.

È bensì vero che nel secondo capoverso la cosa è più spiegata, ma non vi è una dichiarazione categorica. Però proporrei un'altra dicitura prendendo esempio dall'articolo 9 della Commissione, dove si dice: *per ciascun'ora, ecc.*, e proporrei il seguente emendamento:

« È dovuto l'onorario fisso di lire 10 sino a tre ore di lavoro, poi di lire tra per ciascuna ora successiva. »

**Senatore Marsili.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Marsili.** Trovo giusto che possa sorgere dubbio sulla espressione di queste *tre ore*; però mi pare che questo dubbio sia risolto dalle parole che succedono. Infatti si dice:

« Per i processi verbali ecc. è dovuto l'onorario di

lire 10 per le prime tre ore, e di lire 3 per ciascuna ora successiva; ma l'onorario non può superare le lire 30 al giorno. »

Dunque avendo indicato che per le prime tre ore si corrispondono 10 lire, poi per le successive 3 lire per ogni ora, non ci sarebbe la limitazione, che cioè le lire 30 non debbono essere mai sorpassate, se non si dovesse intendere che le prime tre ore non devono avere per compenso altro che le lire 10; altrimenti la somma andrebbe assai più avanti.

Non faccio difficoltà perchè si spieghi meglio la dicitura dell'articolo; ma mi pare che veramente il contesto lo spieghi abbastanza.

**Presidente.** L'emendamento del signor Senatore Sanseverino sarebbe il seguente:

« Per i processi verbali relativi ad inventari, a conti, a divisioni e vendite giudiziarie, è dovuto l'onorario *fisso di lire 10 sino a tre ore di lavoro, poi di lire 3 per ciascuna ora successiva.* »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Non è appoggiato).

Metto dunque ai voti l'articolo quale l'ho letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 11. Al Notaro che riceve il testamento pubblico è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo precedente.

« Lo stesso onorario è dovuto per il processo verbale di apertura o pubblicazione del testamento segreto o i olografo. »

(Approvato).

« § 5. *Onorario per copie, estratti, certificati, visione, lettura e collazione degli atti.* »

L'unica differenza tra il testo originario e quello della Commissione sta in ciò che alla parola *visione* è sostituita la parola *ispezione*.

« Art. 12. Per ogni copia in forma esecutiva è dovuto al Notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti.

« L'onorario non potrà però essere minore di lire 3 nè maggiore di lire 50. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 13. Per ogni altra copia l'onorario è di lire 2, se il valore dell'atto non eccede le lire 1000.

« Di lire 3, se il valore eccede la detta somma.

« Di lire 5, se il valore eccede le lire 5000.

« Di lire 10, se il valore eccede le lire 10,000. »

(Approvato).

« Art. 14. Per ogni estratto contenente una parte sola dell'atto, l'onorario è di lire 2. »

(Approvato).

« Art. 15. Per ogni certificato è pure dovuto l'onorario di lire 2.

« Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di lire 2 dovuto per uno di essi, è dovuto l'o-

norario di lire 1 per ciascuno degli altri atti accennati nel certificato medesimo. »

(Approvato).

« Art. 16. I Notari devono spedire gratuitamente e senza costo di spesa le copie richieste per le cause di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, salvo ai medesimi il diritto di ripetizione nei casi e secondo le norme stabilite per le tasse di cancelleria. »

Senatore **Miraglia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Miraglia.** Crederei che si dovesse aggiungere in quest'articolo un altro caso per cui non si dovesse pagare onorario al Notaro, ed è quando le carte sono richieste dal Ministero Pubblico per ragioni d'ufficio.

Ben frequentemente, innanzi alle autorità costituite, si sono presentati simili casi, tanto che nelle Province meridionali si è avuto bisogno di ricorrere a dichiarazioni governative. Quando il Pubblico Ministero esercitando le sue funzioni nella ragione civile e nella ragione penale (perchè vi sono casi anche nella ragione civile in cui è parte principale), ha diritto di richiedere da qualunque funzionario pubblico, per ragione d'ufficio, copia di carte.

La legge organica stabilisce questa regola anche per le Cancellerie giudiziarie.

Ora, il Ministero Pubblico dev'egli essere obbligato di pagare i Notari, che vale quanto dire è il Demanio dello Stato obbligato a pagare (poichè il Ministero Pubblico non agisce per personale interesse) ai Notari la copia di queste carte che riguardano un procedimento penale o anche civile, nei casi determinati dalla legge organica giudiziaria, quando cioè il Ministero Pubblico agisce come parte principale?

Per questo, senza che vi sia bisogno di altre osservazioni, io proporrei nell'articolo dopo le parole *copie richieste*, le seguenti: *dal Pubblico Ministero per ragione del suo ufficio* — non che dopo le parole: *salvo ai medesimi il diritto*, aggiungere queste: *in quest'ultimo caso.*

Il resto come nell'articolo.

**Presidente.** Rileggo l'articolo coll'emendamento del Senatore Miraglia.

« I Notari devono spedire gratuitamente e senza costo di spesa le copie richieste dal Pubblico Ministero per ragione del suo ufficio per le cause di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, salvo ai medesimi il diritto in quest'ultimo caso di ripetizione, nei casi e secondo le norme stabilite per le tasse di cancelleria.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

Senatore **Poggi, Relatore.** Si tratta di questione troppo grave, ed io vedo che non è presente il Signor Ministro, proporrei perciò a nome della Commissione che sia sospesa la discussione di quest'articolo.

**Presidente.** È presente il Signor Ministro d'Agri-

coltura e Commercio, e forse potrà dire qualche cosa in proposito.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Concorro io pure nell'opinione del Relatore della Commissione, perchè sia sospesa la discussione di quest'articolo.

**Presidente.** Allora resta sospeso quest'articolo.

» Art. 17. Per dare visione o lettura di un atto ai privati, è dovuto l'onorario di L. 1.

» Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, è pure dovuto l'onorario di L. 1 per ogni mezz'ora successiva.

» Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, domandata dalle parti.

**Senatore Poggi, Relatore.** La Commissione d'accordo col Ministero e coi suoi Delegati è venuta nella determinazione di sostituire in quest'articolo alle parole: *Per dare visione o lettura*; le parole: *Per l'ispezione o la lettura*.

**Presidente.** Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

» Art. 17. Per l'ispezione o la lettura di un atto ai privati, è dovuto l'onorario di L. 1.

» Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, è pure dovuto l'onorario di L. 1 per ogni mezz'ora successiva.

» Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, domandata dalle parti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

§ 6. *Diritti accessori.*

» Art. 18. Per l'accesso del Notaro sono dovute le seguenti indennità:

1. A una distanza non maggiore di due chilometri dal proprio ufficio . . . . . L. 2 »

2. A distanza maggiore di due chilometri . . . . . » 3 »

3. Ad una distanza maggiore di cinque chilometri . . . . . » 5 »

4. Ad una distanza maggiore di dieci chilometri . . . . . » 10 »

« Qualora negli accessi il Notaro possa far uso di strada ferrata, ha diritto al posto di 2. classe.

« Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di . . . . . » 8 »

« Se tra il viaggio ed il soggiorno non si è dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore, l'indennità pel soggiorno è di » 5 »

« Se l'accesso del Notaro è richiesto per ricevere un testamento di notte tempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.

« Non è dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per la presentazione degli atti o delle copie agli uffizi di registro, o per la trasmissione delle note del repertorio agli Archivi. »

**Senatore Amari, Professore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Amari, Professore.** Io pregherei la Commissione a voler cambiare il titolo di questo paragrafo, perchè le parole *Diritti accessori*, non mi pare dieno un'idea abbastanza esatta.

**Senatore Poggi, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi, Relatore.** Mi permetta l'onorevole Senatore Amari, ma questi non sono dritti di accesso solamente, perchè oltre il dritto principale è dovuto al Notaro un dritto per ogni giornata di soggiorno quando si reca sì di giorno che di notte in un dato luogo per rogare un atto o fare un testamento.

Questa è veramente la parola tecnica.

**Senatore Tecchio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Tecchio.** In quest'articolo 18 non si parla in fatto se non dei diritti di accesso: basta adunque mettere il paragrafo in correlazione al tenore dell'articolo e invece di adoprare la parola *Diritti accessori* la quale può avere un'altra significanza, si potrebbe dire *Diritti di accesso*.

**Senatore Poggi, Relatore.** Ma ci sono le giornate di dimora.

**Senatore Tecchio.** Perdoni signor Relatore, l'articolo 18 comincia appunto così:

« Per l'accesso del Notaro sono dovute le seguenti indennità ecc » ma l'accesso è già accaduto, quando si parla di giornate di soggiorno.

**Senatore Musio.** Non saprei fare tanta guerra a questa parola. Sono precedentemente numerati i diritti principali: vengono poi altri diritti. Io trovo che è razionale e nell'uso, e nella forza della parola il dire *diritti accessori*, perchè sono accessori al diritto principale.

Qui si parla di accesso e di soggiorno: veramente il soggiorno non è accesso, onde se la parola accesso calza a molti numeri, non calzerebbe a quello di soggiorno.

Ad ogni modo la parola *accessorii* è in correlazione a quella di diritti principali. Quindi crederei che si possa mantenere il titolo di *diritti accessori*.

**Presidente.** Il Senatore Tecchio fa una proposta formale?

**Senatore Tecchio.** Non faccio proposta formale, dico solo che le parole *diritti di accesso* sarebbero propriamente relative e congruenti al tenore stesso dell'articolo, perchè anche quando si parla di giornate di soggiorno, s'intende sempre di giornate di soggiorno nel luogo al quale il Notaro ha straordinariamente acceduto cioè fuori del luogo della sua residenza.

**Senatore Amari, Professore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Amari, Professore.** Io ritiro l'osservazione che ho fatta perchè tutto il paragrafo riguarda anche altri articoli i quali non solo contengono diritti d'accessi, ma anche altri diritti, i quali invece che acces-

sorii sarebbero diritti principali: perciò sta bene il paragrafo com'è.

**Presidente.** Poichè il Senatore Amari non insiste, metto ai voti l'articolo 13 con la piccola variante che consiste nel dire *dei repertorii* invece *del repertorio*.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

**Presidente.** Siccome il signor Ministro si dichiara disposto a riprendere la discussione sull'articolo 16, lo rileggo.

« Art. 16. I Notari devono spedire gratuitamente e senza costo di spesa le copie richieste per le cause di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, salvo ai medesimi il diritto di ripetizione nei casi e secondo le norme stabilite per le tasse di cancelleria. »

A quest'articolo il Senatore Miraglia aveva fatto quest'aggiunta:

Dopo la parola *richieste* aggiungerebbe quest'altre: *dal Pubblico Ministero per ragione del suo ufficio.*

Senatore Musio. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Musio. Mi duole di fare qualche osservazione all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Miraglia, ma l'emendamento suo mi pare che racchiuda gravi conseguenze le quali non credo conformi all'ordine del diritto e della giustizia.

Il Pubblico Ministero può richiedere la copia in due materie, penale e civile come accennava lo stesso signor Senatore Miraglia. Ora, quando il Pubblico Ministero agisce in causa civile come parte principale, si può credere cosa conforme al diritto ed alla giustizia che egli, senza retribuzione dell'opera, possa rivolgersi ad un Notaro? Se gli competono diritti e privilegi per litigare gratuitamente come Pubblico Ministero, gli eserciterà in faccia all'erario, giacchè non può pagare se stesso; ma se viene a richiedere l'opera di un terzo o di un Notaro, il Notaro ed il terzo che deve niente al Pubblico Ministero, non può venire obbligato a lavorare gratuitamente per lui, e mi pare che non sia giusto di aprire questa porta e dire al Pubblico Ministero, prendete dal Notaro tutto quel che vi pare per istruire la vostra causa, ed il Notaro sarà obbligato a darvi ogni cosa gratuitamente.

Quindi io trovo difficile che, senza offendere il diritto e la giustizia, si possa consentire a quest'aggiunta.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Senatore Musio. È in materia penale che l'ingiustizia della proposta aggiunta si appalesa meno evidentemente; poichè siccome in questa materia il Pubblico Ministero agisce nel più alto interesse della pubblica e comune sicurezza, per ciò può avere apparente plausibilità il dire che un pubblico ufficiale quale è il Notaro debba gratuitamente prestargli l'opera sua.

Ma se anche in materia penale il Pubblico Ministero paga tutti coloro dei quali gli è necessaria l'opera, se paga i giurati, i periti, i testimoni, perchè non pagherà anche il Notaro?

L'onorevole Miraglia risponde che il Notaro è un pubblico ufficiale: ma io replico che questo è un titolo onorifico non lucroso, è un onore come quello dei giurati, e se è giusto, che il Pubblico Ministero paghi i giurati dev'esser giusto che paghi anche i Notari.

Egli ha citato l'esempio dei cancellieri; ma si spiega il perchè il Cancelliere viene richiesto dal Pubblico Ministero di dargli le copie. Egli le dà, e gratuitamente, perchè è uno stipendiato dallo Stato, ed in questo stipendio si trova la giustificazione delle copie gratuite, cosa che non può essere del Notaro il quale non prende stipendio nè altra retribuzione dallo Stato.

Bisogna poi considerare, che l'aggiunta proposta dall'onorevole Miraglia è concepita in senso così lato che comprende le materie civili e penali, e tornerebbe ad enorme ingiustizia massime quando in specie venisse adottato il progetto di legge organica giudiziaria testè presentato dall'onorevole Guardasigilli.

Egli, risalendo ai principii veri, d'ordine e di pubblico interesse dice, che la società deve avere una sola e non tante specie di rappresentare e per quanto sia giustizia penale e per quanto sia giustizia civile, e sempre quando la Società ha dato interessi civili a dedurre in giudizio, abbia uno e medesimo Pubblico Ministero che lo rappresenti. Oh, allora maggiormente, nell'ipotesi che possa questo progetto venire adottato, io non so se si possa in alcun modo giusto e razionale ammettere che possa il Pubblico Ministero andare da tutti i Notari, e farsi dare tutti i documenti che gli abbisognano per ragione del suo ufficio.

Ponderi il Senatore Miraglia queste conseguenze, e vegga se sia il caso di sostenere il suo emendamento, o non piuttosto di ritirarlo, o se lo sostiene se non sia il caso di tenerlo almeno in termini meno ampi e non estenderlo a tutte le materie.

**Presidente.** La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. L'onorevole Senatore Musio conviene con me, che nelle materie penali, il Ministero Pubblico abbia il diritto di richiedere dai Notari le copie....

Senatore Musio. No no; anzi ho detto che pagandosi i medici, i periti, i testimoni, dev'essere per la stessa ragione pagare anche i Notari.

Senatore Miraglia. Bene, aveva frainteso, e riprenderò la discussione su questo punto, che credo molto importante.

Qui non si tratta di domandare testimonianze, ma di richiedere copie.

L'onorevole Senatore Musio dice: ma per la stessa ragione che lo Stato paga i testimoni, i periti, i medici tanto nei processi istruttori, che dinanzi al pubblico dibattimento, deve pur pagare i Notari per gli atti, di cui il Pubblico Ministero crede aver bisogno a sostegno delle accuse penali.

Ma io prego l'onorevole Senatore Musio, prego il

Senato a considerare che è ben diverso il caso della richiesta di carte al pubblico depositario, dal caso di indennità ai testimoni; l'indennità è un fatto necessario; se il testimone non è pagato, nei giudizi penali non si può presentare, perchè perde la sua giornata, e lo stesso dicasi dei periti. Ma il pubblico funzionario quale è il Notaro deve stare sottoposto a tutti i pubblici uffici, e quando il Ministero Pubblico crede che sia necessaria la copia di un documento che si trova in un pubblico deposito, nelle ragioni penali ha sempre il diritto di richiederla, altrimenti rimarrebbe paralizzata l'azione penale....

Senatore Musio. Domando la parola.

Senatore Miraglia. ....nè questo diritto del Ministero Pubblico può esser pregiudizievole al pubblico funzionario, perchè quando l'azione del Pubblico Ministero è spiegata innanzi ai magistrati competenti, e dia favorevoli risultati, nella tassazione delle spese entra la copia richiesta, l'indennità ai cancellieri, agli uscieri, ai Notari. Quasi ogni giorno quando la Corte d'Assisie, o il Tribunale correzionale hanno condannato uno o più individui: a tutti è noto che essi debbono provvedere al rimborso delle spese; ebbene, tra le spese di indennità ai cancellieri, agli uscieri ecc., perchè non entreranno anche le copie dei Notari? Perchè costringere nelle attuali contingenze del pubblico erario, ad anticipare le spese dei Notari? Aggiungerò poi che per la legge del registro, i Notari, quando si tratta di pubblica amministrazione possono benissimo rilasciar copia dei documenti in carta libera senza obbligo della registrazione.

Questo, per ciò che riguarda la ragion penale. Per quel che riguarda a' giudizi civili, il M. P. quando agisce in via d'azione, agisce nell'interesse dell'ordine pubblico, e della Società, ed in queste cause agendo come parte principale, per le leggi in vigore richiede il ministero dei cancellieri, dell'amministrazione del Demanio, degli uscieri, salvo poi a fare la tassazione di tutte le spese occorse. Non veggio alcuna ragione perchè l'erario dello Stato debba anticipare le spese delle copie, anzichè metterle a credito come è sistema generale per tutti gli atti, che si richiedono dall'amministrazione dello Stato, e a beneficio dei poveri. Io domando all'onorevole e dottissimo Musio, per qual ragione questa legge comanda che il Notaro sia in obbligo di dare gratuitamente le copie alle parti povere quante volte i documenti siano necessari per far valere le loro azioni?

Il Notaro, è nel testo della legge attuale, e se non vi fosse questa legge, vi è quella del gratuito patrocinio, deve somministrare le copie alle parti ammesse al beneficio dei poveri, salvo a tenerne conto nella tassazione. Ora, non è vero che lo Stato deve sempre anticipare queste spese; e come gli uscieri, i cancellieri e i Notari debbono a credito dare le loro copie e prestare la loro opera agli ammessi al beneficio dei poveri, perchè escludere il Ministero Pubblico, quando

agisce per mandato della legge? Queste ragioni mi determinano a persistere nel mio emendamento.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Procederemo con distinzione di materia per maggior chiarezza degli argomenti.

L'onorevole Miraglia ha detto che dopo la condanna il condannato paga le spese, e fra queste spese sarà calcolato il diritto dovuto al Notaro, dunque il Notaro sarà pagato.

Ma io alla mia volta prego l'onorevole Miraglia a dirmi quante di queste spese che si anticipano vengono poi rimborsate e quante non lo vengono; e se in massima parte forse il decimo, forse la nona o l'ottava parte vengono rimborsate, e le altre parti non sono rimborsate, vuol dire che il Notaro deve rimanere in disborso di otto o di nove parti dell'opera sua.

Io torno al paragone che ho fatto: se voi pagate tutti quelli che vengono in giudizio a prestare la loro opera, pagate medici, pagate testimoni, e perchè non pagate anche il notaro, ha da essere egli solo l'escluso? ripeto, il pubblico Ministero non ha alcuna ragione da invocare verso il Notaro, come ha ragione da invocare verso i Cancellieri; ai Cancellieri dice: datemi questa carta, perchè lo Stato vi paga uno stipendio, dunque voi, servitori dello Stato, non avete diritto a chiedere mercede separata, e questo lo capisco; ma il Notaro che non prende dallo Stato alcun stipendio, che vive dell'esercizio della sua professione, sia obbligato a dare al Pubblico Ministero i documenti di cui abbia bisogno, mai no, almeno a me non pare giusto e mi parrebbe esser tornato a quei tempi in cui lo Stato con alcuni speciosi ed ingiusti titoli esercitava molti diritti sulla proprietà, sull'opera degli altri. Era fra questi un diritto che esercitava lo Stato Subalpino, soprattutto sugli alberi. La Marina Regia che serve lo Stato abbisogna di questi alberi, perchè sono adatti alla costruzione; e giù un colpo di scure, e con questo diritto il proprietario non poteva più disporre dell'albero, la sua proprietà era confiscata, e lo Stato gli dava quello che credeva opportuno di dargli. Romagnosi chiama questo dritto ingiusto e barbaro, e tale chiamo anch'io il dritto che ora si vuol concedere al Pubblico Ministero.

Andiamo alle materie civili, ed intorno a queste mi limiterò a parlare del caso, in cui venga sancita la legge organica giudiziaria, della quale ora pende l'esame. Io credo che lo farà, e perchè è conforme al buon andamento dello Stato, che un solo ordine di pubblici uffiziali rappresenti la società per tutti gl'interessi suoi patrimoniali o morali, e perchè d'una volta dovrebbe cessare l'enorme dispendio del Pubblico Erario cagionato dal sistema che sotto diversi nomi moltiplica i rappresentanti della società.

Se ciò avviene, come secondo me deve avvenire, considerate, o Signori, quale sarà la mole dei documenti necessari al Pubblico Ministero, e prego l'onorevole Miraglia a dirmi, se in quel caso la sua aggiunta non

ci conduca a confiscare una gran parte della vita e dell'opera dei Notai?

Per queste ragioni io insisto nelle osservazioni fatte.

**Ministro Guardasigilli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro Guardasigilli.** Debbo innanzi tutto chiedere scusa al Senato se mi sono assentato per pochi minuti, perchè sono stato chiamato all'altro ramo del Parlamento.

Ora sento che l'articolo 16 è stato sospeso per la mia assenza. Io mi permetto di osservare che si è voluto con esso seguire una disposizione che è nella legge degli Avvocati e procuratori. È stabilito dalla legge del 1865 sul gratuito patrocinio che i poveri sotto certe determinate condizioni e cautele siano difesi gratuitamente in giudizio.

Ora questo giusto favore della legge potrebbe talora rimanere infruttuoso, se non fosse completato con l'articolo in discussione, il quale perciò deve essere considerato come un corollario delle disposizioni già esistenti.

L'onorevole Senatore Miraglia, ora vorrebbe estenderlo agli atti di cui per avventura possa aver bisogno il Pubblico Ministero: francamente io non potrei accettare questa sua proposta; perchè una delle due; o il Pubblico Ministero agisce nell'interesse pubblico, nell'interesse sociale, ed allora invece delle copie ha il diritto di richiamare gli originali, come è agevole argomentare dall'articolo 56 già votato; o agisce come rappresentante di un ente morale qualunque, ed allora io non capisco perchè bisognerebbe dargli questo privilegio.

Il Pubblico Ministero in questo caso vale come un altro; e se i privati hanno l'obbligo di pagare i documenti che debbono estrarre dai repertori dei Notari, io non saprei come giustificare in suo favore una esenzione.

Ove il progetto di legge presentato da me all'altro ramo del Parlamento, venisse ad essere ammesso, sarebbe precisamente il caso che il Pubblico Ministero in tutte le cause da esso delegategli farebbe le parti di avvocato.

Dunque io non saprei trovare una ragione per la quale il Pubblico Ministero in questo caso dovesse avere questa facoltà di ottenere i documenti gratuitamente dal Notaro. Quindi non trovando alcuna ragione, la quale potesse far accettare quest'aggiunta all'articolo, che, ripeto, tratta di tutt'altra cosa, pregherei innanzi tutto l'onorevole Senatore Miraglia a voler ritirare la sua aggiunta. Se avessi poi la sventura che l'onorevole Miraglia non accogliesse la mia preghiera, interesserei allora il Senato a voler rigettare la detta aggiunta.

**Senatore Miraglia.** Domando la parola per uno schiarimento.

**Presidente.** La parola spetta all'onorevole Senatore Conforti che l'aveva domandata prima.

**Senatore Conforti.** Vi rinunzio dopo le parole dell'onorevole Ministro.

**Presidente.** Allora il signor Senatore Miraglia ha facoltà di parlare.

**Senatore Miraglia.** Dico soltanto che nella materia penale, l'articolo 53 invocato dal Ministro, e che dà al Pubblico Ministero la facoltà di richiamare gli atti originali, riguarda il sistema del procedimento, quando l'originale può servire di titolo di confronto ed al seguito di una sentenza. Ma quando un istrumento presso un Notaro serve al Pubblico Ministero per giustificare una circostanza di fatto; per esempio che una delle parti che ha impugnato un atto in quel dato giorno si trovava in altro luogo, io non veggio la ragione per cui in questo caso si dovesse richiamare l'originale e sostituire la copia all'originale.

Di tali questioni se ne fa ogni giorno.

Se poi il Senato credesse nella sua saviezza che l'erario è tanto comodo da pagare sempre le copie richieste dal Pubblico Ministero tanto meglio, perchè le condizioni del Notaro saranno maggiormente favorite.

Del resto non insisto, e queste dichiarazioni varranno ad impedire che i Procuratori del Re richiedessero copie fuori i casi di assoluta necessità, per non incorrere nell'odio del Ministro delle Finanze.

**Presidente.** Non insistendo il signor Senatore Miraglia nel suo emendamento, metto ai voti l'articolo tal quale è espresso.

Lo rileggo:

*(Vedi sopra).*

Chi lo approva, sorga.

*(Approvato).*

**Senatore Conforti.** Signor Presidente, è noto che fu presentato dal signor Ministro dell'Interno un progetto di legge riguardante la strada Sannitica, e so altresì che è stata presentata la Relazione.....

**Presidente.** Io stavo appunto per prevenire la sua osservazione col leggere l'ordine del giorno di domani.

Dunque domani vi sarà prima il seguito di questa discussione, se però il signor Ministro potrà assistere alla seduta.

In seguito vi saranno da discutere i seguenti progetti:

1. Costruzione di un tronco di rettificazione della strada nazionale Sannitica.
2. Provvedimenti sulle miniere, cave e torbiere, e più quell'altro che è compreso nella medesima Relazione.

I signori Senatori poi sono invitati per domani al tocco negli Uffici per esaminare le due leggi che furono ieri presentate, e alle due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).